

ATTO N. DD 319 DEL 04/02/2020

Rep. di struttura DD-TA2 N. 54

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. – Domanda di C.I.O. SpA di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Faetto in Comune di Perrero ad uso energetico (n. pr. 94/2). Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.. DINIEGO.

Premesso che:

- con domanda in data 4/10/2000 C.I.O. SpA ha presentato domanda di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Faetto in Comune di Perrero in misura di 640 litri/s massimi e 420 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 21,7 la potenza nominale media di kW 88,3;
- con D.D. del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale n. 1-2339 del 7/1/2002 l'intervento di realizzazione dell'impianto idroelettrico afferente la derivazione d'acqua di cui sopra è stato assoggettato alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- nelle more della presentazione della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale il procedimento di concessione di derivazione d'acqua è rimasto sospeso;
- in data 27/7/2011 C.I.O. SpA ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i.; il procedimento è stato sospeso a seguito dell'intervenuta entrata in vigore del D.M. 10/9/2010 e alla conseguente necessità di acquisire la documentazione prevista dalle "Disposizioni Transitorie e Finali" di cui alla parte V del D.M. medesimo successivamente pervenuta in data 22/2/2012;
- in data 6/6/2012 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi dell'istruttoria interdisciplinare della fasi di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. preceduta da sopralluogo istruttorio in data 5/6/2012; in esito a tale riunione è stata formulata, con nota del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale in data 30/8/2012 prot. n. 660873, apposita richiesta di integrazioni;
- con nota in data 16/11/2012 C.I.O. SpA ha chiesto la sospensione del procedimento



in parola, in attesa che venisse definita l'istruttoria in corso, in capo a Enel Green Power SpA, del progetto di grande derivazione idroelettrica interferente con il proprio progetto;

- in data 23/12/2014 Enel Green Power Spa ha depositato revisioni ed integrazioni in ordine al progetto di grande derivazione idroelettrica di cui sopra; la nuova configurazione progettuale ha eliminato l'interferenza con l'intervento in parola, consentendo conseguentemente il riavvio della procedura in oggetto secondo l'iter disposto dal D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R nel frattempo entrato in vigore, ed in base al quale è risultato immediatamente necessario procedere con gli adempimenti di cui all'art. 11 concernenti l'Ordinanza di istruttoria ai fini dell'espletamento della procedura concorrenziale;
- in data 27/2/2015, con Ordinanza prot. n. 30495, si è provveduto:
- a comunicare l'avvio del procedimento;
- a dare luogo alla procedura di concorrenza, mediante pubblicazione della domanda di concessione di derivazione d'acqua sul BUR n. 10 del 12/3/2015;
- a chiedere l'affissione dell'Ordinanza all'albo pretorio del Comune interessato, per la raccolta delle eventuali osservazioni e/o opposizioni;
- a convocare rispettivamente in data 25/5/2015 e in data 27/5/2015 la visita locale di istruttoria e la riunione della Conferenza dei Servizi, dando atto che, al fine del perseguimento dell'economicità dell'azione amministrativa, trattandosi di procedura integrata con la fase di Valutazione di Impatto Ambientale, sia la visita locale di istruttoria che la Conferenza dei Servizi, avevano valore anche ai fini della procedura di VIA ai sensi dell'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.; a tale scopo veniva assegnato un termine per la presentazione delle integrazioni richieste con la citata nota del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale in data 30/8/2012 prot. n. 660873, al fine di potere esaminare le stesse in sede di Conferenza dei Servizi;
- nel termine dei quaranta giorni consentiti dalla Legge per la presentazione di domande in concorrenza, è pervenuta in data 20/4/2015 da parte della sig.ra Lucia Robusto domanda di concessione di derivazione d'acqua incompatibile con quella in oggetto; inoltre, in data antecedente alla suddetta pubblicazione sul BUR, risultava già agli atti ulteriore domanda, anch'essa incompatibile, presentata in data 27/8/2014 da parte del sig. Luca Regoli:
- la riunione della Conferenza dei Servizi del 27/5/2015 si è conclusa attestando che, in presenza della procedura concorrenziale in atto, il procedimento integrato di VIA e di concessione di derivazione d'acqua veniva sospeso al fine di consentire alle domande concorrenti l'espletamento del medesimo iter procedurale della domanda C.I.O., e conseguentemente potere dare adempimento a quanto previsto dall'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., ferma restando la possibilità per il proponente di presentare gli affinamenti progettuali espressi nel corso della riunione medesima;
- a seguito degli aggiornamenti progettuali prodotti in corso di istruttoria la derivazione in oggetto ha assunto la seguente configurazione: portata massima 900 litri/s, portata media 344 litri/s, salto legale 21,7 metri, potenza nominale media annua 73,2 kW;
- in data 8/11/2017 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito della procedura integrata di concessione di derivazione d'acqua e di valutazione di



impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine di valutare, in modo coordinato e contestuale, unitamente alla compatibilità ambientale dei progetti, anche la preferenza da accordarsi alla domanda che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. ed all'art. 96 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in esito a tale riunione è risultato che, per il complesso delle motivazioni riportate nel relativo verbale: "1) ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale i tre progetti in concorrenza possono ritenersi in linea di massima compatibili, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni ambientali necessarie - da perfezionare nel corso della prosecuzione dell'istruttoria per quanto riguarda il soggetto che viene ritenuto preferibile, come da successivo punto 2); 2) sulla base dei requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. ed all'art. 96 del D.Lgs. 152/2006 viene ritenuto preferibile, ai fini della concorrenza nell'ambito della procedura di concessione di derivazione d'acqua, il progetto presentato da Luca Regoli, seguito nell'ordine da quello proposto da CIO SpA e da Lucia Robusto";

- con nota del Servizio Risorse Idriche in data 14/12/2017 prot. n. 152400 il verbale della suddetta riunione è stato trasmesso alle Società concorrenti e a tutti i soggetti facenti parte della Conferenza dei Servizi;
- con Decreto del Consigliere Delegato della Città metropolitana di Torino n. 185-4269 del 16/5/2019 il progetto di Luca Regoli, ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i., subordinatamente alle prescrizioni ivi contenute;
- con D.D. n. 830-14557 del 19/12/2019 è stata rilasciata a Luca Regoli la concessione di derivazione d'acqua a scopo energetico dal Torrente Faetto in Comune di Perrero, in esito alla citata domanda in data 27/8/2014;
- con D.D. n. 230 del 29/1/2020 è stata rilasciata a Luca Regoli l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impanto in parola, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

Dato atto che, a seguito del rilascio dei suddetti provvedimenti a favore di Luca Regoli, si rende necessario concludere con atto espresso di diniego anche il procedimento in capo a C.I.O. SpA, venendo a cadere i presupposti del mantenimento della graduatoria prevista dall'art. 26bis comma 7 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;

Rilevato che, per quanto sopra, non sussistono le condizioni di attuabilità della comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i., in quanto il presente atto è vincolato e costituisce mero adempimento finalizzato alla necessaria chiusura del procedimento, non essendovi in senso stretto motivi ostativi alla conclusione con esito favorevole della procedura, se non l'intervenuta conclusione del procedimento di concorrenza a vantaggio di altro proponente;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, procedere all'adozione della Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi con esito negativo;

Visti:



- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";
- la L.R. 40/1998 e s.m.i. in materia di "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione";
- la Legge 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio della concessione di derivazione d'acqua per l'utilizzo energetico in oggetto può essere dichiarata conclusa con esito negativo, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di rigettare, conseguentemente, la domanda di C.I.O. SpA in data 4/10/2000 citata in premessa, di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Faetto in Comune di Perrero;
- **3)** di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato di cui all'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
- **4)** di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti facenti parte della Conferenza dei Servizi per lo svolgimento del procedimento integrato in parola.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale



competente o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/02/2020

IL DIRIGENTE (RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA)
Fto Guglielmo Filippini